

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2136 del 04/05/2018
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER IL MANTENIMENTO DI N. 2 SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO DI TIPO MONOFACCIALE INSTALLATI CIASCUNO SU UN UNICO PALO DI SOSTEGNO IN AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME RONCO, NEL COMUNE DI RAVENNA LUNGO LA STRADA S.S. 67 TOSCO-ROMAGNOLA E LA STRADA COMUNALE VIA RAVEGNANA IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON LA S.S. 16 - LE IDEE S.R.L. - PROCEDIMENTO RA11T0001-16RN01.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2231 del 03/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattro MAGGIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER IL MANTENIMENTO DI N. 2 SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO DI TIPO MONOFACCIALE INSTALLATI CIASCUNO SU UN UNICO PALO DI SOSTEGNO IN AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME RONCO, NEL COMUNE DI RAVENNA LUNGO LA STRADA S.S. 67 TOSCO-ROMAGNOLA E LA STRADA COMUNALE VIA RAVEGNANA IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON LA S.S. 16 - LE IDEE S.R.L. - PROCEDIMENTO RA11T0001/16RN01.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di

cui alla L.R. n. 13/2015”;

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO:

- che con istanza congiunta datata 21/07/2016, ricevuta il 01.08.2016 e registrata il 02/08/2016 al n. PGRA.2016.9397 di protocollo, a seguito dell’intercorso contratto di affitto di ramo d’azienda mediante scrittura privata autenticata repertorio n. 70 del 28 novembre 2013, la B.B.C. & C. S.A.S., attualmente S.R.L., con sede a Ferrara, C.F. 01191980380, e la Società LE IDEE S.R.L., con sede a Ferrara (FE), C.F. 01910150380, hanno chiesto il rilascio, con intestazione a favore di quest’ultima, della concessione - procedimento amministrativo RA11T0001/16RN01, già ammessa con atto dirigenziale n. 74 del 09.01.2012 avente scadenza al 31.12.2016, per il mantenimento di n. 2 segnali turistici e di territorio sull’area demaniale di pertinenza del fiume Ronco, nel comune di Ravenna lungo la strada S.S. 67 Tosco-Romagnola e la strada comunale Via Ravegnana in prossimità dell’intersezione con la S.S. 16, di tipo monofacciale, installati ciascuno su un unico palo di sostegno nei seguenti punti:
 - a 150 metri circa a monte della S.S. 16 (lato campagna);
 - a 150 metri circa a valle della S.S. 16 (lato campagna);
- delle precisazioni in merito ai passaggi storici societari sottoscritte da entrambe le Società, datate 08.09.2016 e registrate a protocollo Arpae PGRA.2016.11620 del 19.09.2016;
- che la B.B.C. & C. S.A.S., a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione RA11T0001, presentò l’attestazione del versamento di € 300,00, eseguito mediante bollettino postale in data in data 17.11.2011 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna;
- che, con richiesta datata 18.05.2017 e sottoscritta da entrambe le Società, protocollata il 23.05.2017 al n. PGRA.2017.7120, ribadita con scritto datato 05.03.2018 e protocollato a n. PGRA.2018.3146 del 07.03.2018, è stata chiesta la restituzione del predetto deposito cauzionale a favore della B.B.C. & C., ora srl;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;

- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la D.G.R. 21.12.2016 n. 2363 "Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima Legge" e, in particolare, il punto 4. dell'allegato A che cita i suddetti articoli 73 e 74 della L.R. 7/2014;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio" s.m.;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";
- il D.LGS. 06.09.2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 327 del 02.11.2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, in riscontro alla richiesta di questa Struttura Autorizzazione e Concessioni del 19.10.2016 - PGRA.2016.13036, con nota PC.2017.22286 del 22.05.2017, assunta a protocollo Arpae PGRA.2017.7108 del 23.05.2017, ha trasmesso il nulla osta idraulico rilasciato con determinazione n. 1309 del 03.05.2017 contenente una serie di condizioni e prescrizioni;
- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni a salvaguardia delle normative, richiamando inoltre all'art. 4 comma 1 la determinazione 1309/2017 concernente il nulla osta idraulico;

- l'occupazione prospettata, alla luce della normativa citata, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- l'art. 20, comma 3, lettera i), punto 5), della L.R. 7/2004, per l'occupazione demaniale con cartello pubblicitario monofacciale fino a 3 metri quadrati stabilisce una quota annuale fissa di € 150,00;
- la cauzione, ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004, è pari ad una annualità di canone;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 26.07.2016, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- a seguito della richiesta PGRA.2017.8874 del 28.06.2017, con risposta registrata a Prot. n. PGRA.2018.3146 del 07.03.2018 ha prodotto:
 - il disciplinare sottoscritto per accettazione;
 - l'attestazione del versamento dell'importo di € 300,00, eseguito in data 20.11.2017 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale canone per l'annualità 2017;
 - l'attestazione del versamento dell'importo di € 302,40, eseguito in data 06.03.2018 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale canone per l'annualità 2018, con aggiornamento ISTAT;
 - l'attestazione del versamento dell'importo di € 300,00, eseguito in data 06.03.2018 su c/c postale n. 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio RA11T0001/16RN01;
 - il nulla osta idraulico sottoscritto per presa visione;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che:

- l'utilizzo richiesto sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare a LE IDEE S.R.L. la concessione demaniale, procedimento RA11T0001/16RN01, assentita dapprima con determinazione n. 74 del 09.01.2012, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare;
- la somma di € 300,00, versata a titolo di deposito cauzionale per la concessione RA11T0001, mediante bollettino postale in data

17.11.2011 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, possa essere restituita alla B.B.C. & C. srl;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare a LE IDEE S.R.L., con sede a Ferrara (FE), C.F. 01910150380, la concessione demaniale, n. procedimento RA11T0001/16RN01, per il mantenimento di n. 2 segnali turistici e di territorio sull'area demaniale di pertinenza del fiume Ronco, nel comune di Ravenna lungo la strada S.S. 67 Tosco-Romagnola e la strada comunale Via Ravegnana in prossimità dell'intersezione con la S.S. 16, di tipo monofacciale, installati ciascuno su un unico palo di sostegno, l'uno a 150 metri circa a monte della S.S. 16 (lato campagna) e l'altro a 150 metri circa a valle della S.S. 16 (lato campagna);
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare che richiama altresì all'art. 4 la determinazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile-Servizio Area Romagna-sede di Ravenna n. 1309 del 03.05.2017, relativa al nulla osta idraulico;
3. di trasmettere al destinatario il presente provvedimento insieme a copia del nullaosta idraulico di cui sopra, già visionato dal richiedente;
4. di dare atto che l'importo di € 300,00, versato in data 17.11.2011 dalla B.B.C. & C. S.A.S., attualmente srl, con sede a Ferrara, C.F. 01191980380, su C/C postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione RA11T0001, possa essere restituito alla medesima;
5. di inviare conseguentemente copia del presente provvedimento al competente Servizio della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della R.E.R. per l'emanazione degli atti necessari alla restituzione della somma di cui al predetto punto 4;
6. di trasmettere il presente provvedimento altresì alla B.B.C. & C. srl, con sede a Ferrara, C.F. 0119198038;
7. di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione

degli atti amministrativi di Arpae;

8. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
9. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA11T0001/16RN01 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di Le Idee S.r.l., C.F. 01910150380, con sede in Ferrara, in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto il mantenimento di 2 segnali turistici e di territorio, a norma dell'art. 134 del D.P.R. 495/1992, sull'area demaniale di pertinenza del Fiume Ronco, nel comune di Ravenna lungo la S.S. 67 Tosco-Romagnola e la strada comunale Via Ravegnana in prossimità dell'intersezione con la S.S. 16, già ammessi con determinazione n. 74 del 09/01/2012. I cartelli, di tipo monofacciale, sono installati su unico palo nei seguenti punti:
 - a 150 metri circa a monte della S.S. 16 (lato campagna);
 - a 150 metri circa a valle della S.S. 16 (lato campagna);
2. L'occupazione sarà esercitata in conformità agli elaborati grafici depositati presso l'Agenzia concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni riportate agli articoli seguenti.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2017 con durata sino al 31/12/2022.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 300,00 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canone vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese

disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico" rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 con determinazione n 1309 del 03/05/2017.
2. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori, con indicazione della data di previsto inizio dei medesimi, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione.
3. L'Agenzia regionale competente ha facoltà di sorvegliare lo svolgimento dei lavori e di prescrivere in ogni momento le misure che riterrà opportune per la miglior tutela del regime e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo venga meno, per il Concessionario, la responsabilità della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti ammessi con la concessione.
4. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere, in modi e tempi approvati dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica, il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'installazione.
5. Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni dell'art. 23 D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e 134 comma 3 D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", nonché dell'art. 49 D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

6. È vietato apportare modifiche all'occupazione senza l'assenso dell'Agenzia concedente. Modifiche tecniche non rilevanti ai fini del canone potranno essere direttamente approvate dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile), salve altre autorizzazioni occorrenti.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.
3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione.
4. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni di natura idraulica, quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito demaniale.
5. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree circostanti.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e di circolazione stradale.
7. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa ubicata come da prescrizione dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica.
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei diritti inerenti i manufatti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.
9. La concessione potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R.

7/2004.

10. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
11. La concessione è soggetta alle condizioni di decadenza di cui all'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
12. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.